

ALLEGATO 3

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

a) Ministero della Difesa

- L'assetto attuale dell'Area Tecnico-Industriale della Difesa è il risultato del processo di ristrutturazione di tutta l'Amministrazione della Difesa avviato con la legge finanziaria del 1996 (legge 28 dicembre 1995, n. 549).
- La Legge 18 febbraio 1997 n. 25 -legge sulla ristrutturazione dei vertici delle FF.AA. e dell'Amministrazione della Difesa-, all'art. 5, comma 2. lettera c), prevede che il Segretario Generale della Difesa "è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento *dell'area tecnico industriale* e tecnico amministrativa della Difesa".
- Il D. Lgs. 28 novembre 1997 n. 459 ha definito i principi basilari della riorganizzazione dell'area tecnico industriale della difesa, riferendosi oltre che agli enti di natura più specificatamente industriale (stabilimenti di lavoro ed arsenali), anche ai centri tecnici dell'area tecnico operativa e catalogandoli tutti in due macroaree: la prima comprendente enti dipendenti dagli Ispettorati Logistici di F.A. (art.2); la seconda comprendente enti dipendenti dal Segretario Generale della Difesa (art.4).

Detta suddivisione, in virtù di quanto stabilito dalla legge sulla riforma dei vertici, fa sì che solo gli enti posti alle dipendenze del Segretario Generale possono legittimamente considerarsi appartenenti all'area tecnico industriale della Difesa; gli altri in realtà hanno assunto connotazioni più attinenti al supporto logistico e quindi più specificatamente riferibili all'area tecnico operativa. Infatti, per la prima tipologia di enti (industriali), la stessa norma (art. 4, comma 2) ha previsto, come strumenti di gestione, tanto una contabilità industriale analitica che una contabilità economica di tipo aziendale disciplinata secondo l'art. 2423 e seguenti del codice civile; per la seconda tipologia di enti (logistici), la norma di riferimento (art. 2 comma 1) ha previsto, in aggiunta alla contabilità industriale analitica, l'obbligo di osservare le norme della contabilità generale dello Stato, con la semplificazione (art. 2 comma 4) di poter operare attraverso finanziamenti solo su quattro capitoli (opportunità successivamente eliminata con il D.Lgs. 8 settembre 2005 n.201).

- con il D.M. 20 gennaio 1998 è stata data attuazione alla catalogazione di cui sopra suddividendo gli enti interessati dal D. Lgs. 459/97 nelle seguenti quattro tabelle:

Tabella A: Enti dipendenti dall'Ispettorato Logistico dell'E.I. (n. 5 Enti).

Tabella B: Enti dipendenti dall'Ispettorato Logistico della M.M.I. (n. 4 con una Sezione Staccata).

Tabella C: Enti dipendenti dal Segretariato Generale (n. 23 Enti).

Tabella D: Enti dipendenti dall'Area Tecnico-Operativa (n. 11 Enti)

In definitiva, secondo le suddette considerazioni, n. 20 Enti ed una sezione staccata sono stati inseriti nell'area logistica delle FF.AA. e n. 23 Enti sono rimasti nell'area tecnico industriale.

- Con il D.M. 25 gennaio 1999 è stato istituito, alle dirette dipendenze del Segretario Generale della Difesa, l'Ufficio Generale per la Gestione degli Enti dell'Area Tecnico Industriale (UGGEATI), al quale è stata attribuita la gestione degli Enti della predetta tabella "C" e con le competenze delle Direzioni Generali da cui precedentemente dipendevano gli stessi enti.
- Il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300, sulla riforma dell'organizzazione del governo, all'art. 20 riporta le attribuzioni del Ministero della Difesa articolandole in due grosse aree: la prima tecnico-operativa, la seconda tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e, specificatamente per quest'ultima, prevede "classificazione, organizzazione e funzionamento degli Enti dell'area tecnico industriale".
- Il D.P.R. 25 ottobre 1999 n.556 -regolamento concernente le attribuzioni dei vertici militari- richiama gli Enti *dell'area tecnico industriale* solo nel definire le attribuzioni in campo nazionale del Segretario Generale della Difesa (art. 7, comma 1, lettere g), i), l) ed n); mentre, parallelamente, nel definire le attribuzioni in campo nazionale dei Capi di Stato Maggiore delle FF.AA., identifica gli Enti di cui all'art. 2 del D. Lgs. 459/97 come "Enti e Reparti della rispettiva F.A." (art. 12, comma 1, lettera d), con ciò rimarcando la connotazione operativa di questi ultimi Enti rispetto a quella più specificatamente industriale dei primi.
- Il D. Lgs. 8 settembre 2005 n. 201- disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 459/97- proprio in considerazione delle precisazioni riportate nella legge sui vertici militari e nel relativo regolamento, prevede, con riferimento agli Enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo modificato, ovvero quelli posti alle dipendenze delle FF.AA., per l'esecuzione del programma dei lavori, l'assegnazione dei fondi sui pertinenti capitoli

dell'esercizio finanziario, eliminando in tal modo la possibilità della gestione semplificata, attraverso l'impiego di solo quattro capitoli, prevista inizialmente.

Detto provvedimento chiarisce definitivamente l'impossibilità, per gli stabilimenti di lavoro posti alle dipendenze degli Ispettorati Logistici delle FF.AA., di poter adottare sistemi gestionali in linea con i principi basilari propri del settore industriale (flessibilità e tempestività di impiego delle risorse finanziarie), considerando detti Enti alla stessa stregua di qualsiasi altro Reparto od elemento di organizzazione di F.A. e, in quanto tali, aventi natura giuridica di organismi statali istituzionali.

b) Agenzia Industrie Difesa

- - Con l'art. 22 del su richiamato D. Lgs. N. 300/1999 è stata istituita l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico e con lo scopo di gestire unitariamente e con criteri di economica gestione le attività delle unità produttive ed industriali della difesa comprese nella tabella "C" di cui al D.M. 20/01/1998. L'Agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa.
- - Il D.P.R. 15 novembre 2000 ha disciplinato il regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento della suddetta Agenzia, prevedendo, tra l'altro (art.4), l'esercizio del potere di vigilanza sulla stessa Agenzia da parte del Ministro, con la possibilità di avvalersi anche del Segretario Generale della Difesa.

In definitiva lo stesso D. Lgs. N. 300/1999, mentre all'art. 20 attribuisce al Ministero della Difesa la classificazione, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti dell'area tecnico industriale, all'art. 22 ne attribuisce la gestione ad un soggetto di diritto pubblico (Agenzia), distinto dalla stessa Amministrazione della Difesa, riservando al Ministro solo l'esercizio della vigilanza e con la possibilità di avvalersi del supporto del Segretario Generale. In concreto l'istituzione dell'Agenzia Industrie Difesa eliminerebbe dall'organizzazione del Ministero della Difesa l'Area Tecnico Industriale prevista dall'art. 20 lettera b) della norma appena richiamata.